



COMUNE DI ARCORE

La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata all'ufficio protocollo:

Allo sportello in duplice copia nei seguenti orari:

Lunedì 08:30 – 12:30 e 15:30 – 17:00

Da Martedì a Venerdì 08:30 – 12:30

Sabato 08:45 – 11:45

Oppure INVIARE VIA EMAIL: urp@comune.arcore.mb.it

Oppure INVIARE VIA PEC: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it

Oppure INVIARE con raccomandata A/R

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI EREDI

DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

Cod. Fisc. _____ Nato/a a _____ (____) il __/__/____

Residente in via/piazza _____ n. _____

Comune di _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Numero di tel. _____ E-mail _____@_____

(se disponibile) Indirizzo PEC _____@_____

Acconsento all'utilizzo della Email/PEC fornita al fine di ricevere comunicazioni

Grado di parentela con il deceduto: _____

Quota ereditaria: _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n.445/2000;

DICHIARA CHE IL SIG./LA SIG.RA

Cognome _____ Nome _____

Cod. Fisc. _____ Nato/a a _____ (____) il __/__/____

E' Deceduto/a nel comune di _____ il giorno __/__/____

Senza lasciare testamento, né altro atto di sua ultima volontà;

Lasciando testamento olografo pubblicato in data _____ presso il notaio _____ ultimo ritenuto valido e non opposto;

Il Comune di Arcore in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.

**Per chiarimenti ed ulteriori informazioni l'ufficio tributi è aperto: lunedì 15:30-17:00, mercoledì 8:30-12:30, sabato 8:45-11:45.
Tel. 0396017401 oppure tributi@comune.arcore.mb.it**

DICHIARA CHE GLI EREDI LEGITTIMI SONO:

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Il sottoscritto dichiarante | | | | |
| | Nome e Cognome | Quota ereditaria | Luogo e data di nascita | Grado di Parentela | Via e Comune di residenza |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

DICHIARA ALTRESÌ CHE:

- tutti gli eredi sono maggiorenni (ad eccezione di vedi punti n. _____);
- tutti gli eredi hanno piena capacità giuridica (ad eccezione di vedi punti n. _____);
- che all'infuori degli Eredi citati non ne esistono altri che possono vantare diritti di riserva o di legittimità sull'eredità.

Letto, confermato e sottoscritto

Allega copia documento d'identità valido**Il Dichiarante**

Arcore, ____/____/____

Qui di seguito sono riportati alcuni articoli del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa."

Art.3, comma 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

Art 38, comma 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. comma 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica. comma 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento d'identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art.74 comma 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. comma 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Art.76 comma 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. comma 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. comma 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. comma 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.